

POLITICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI

1. Categorie di classificazione della clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al cliente e gli obblighi informativi che devono essere assolti dall'intermediario;
- il livello di responsabilità dell'intermediario rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento in materia di classificazione della clientela (direttiva 2014/65/UE – MiFID 2, Regolamento (UE) 2017/565, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e Regolamento Intermediari) prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

- a) controparti qualificate;
- b) clienti professionali (privati o pubblici);
- c) clienti al dettaglio.

In particolare:

- a) le "controparti qualificate" sono i clienti in possesso del più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell' art. 6, comma-2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58:

1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'art. 18 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario), gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) e alle relative misure di esecuzione;

3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Sono, altresì, controparti qualificate le imprese di cui Allegato n. 3, parte I, punti 1 (*tra cui si annoverano: (i) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; (ii) i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); (iii) investitori istituzionali; (iv) gli agenti di cambio; (v) altri istituti finanziari autorizzati*) e 2 (*Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: (i) totale di bilancio: 20 000 000 EUR; (ii) fatturato netto: 40.000.000 EUR; (iii) fondi propri: 2.000.000 EUR*), del Regolamento Intermediari non già sopra richiamate, a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non UE in cui hanno sede. L'intermediario ottiene da tali controparti la conferma esplicita in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate. Si precisa che il menzionato art. 30, paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) dispone che gli Stati membri dell'Unione europea possano altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di una transazione per la quale la potenziale controparte rientra in un'altra giurisdizione, l'intermediario tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dal diritto o dalle misure dello Stato membro dell'Unione europea nel quale l'impresa è stabilita. Gli Stati membri dell'Unione europea assicurano che l'impresa di investimento che conclude le citate operazioni con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest'ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri dell'Unione europea autorizzano l'impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni. L'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/565 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea possano riconoscere come controparte qualificata, conformemente all'art. 30, paragrafo 3,, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'Allegato II, sezione I, punti 1,2,3 della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2). Ai sensi dell'art. 71, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/565, quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all'art. 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), è applicata la seguente procedura:

- a) l'intermediario fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere;
 - b) il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.
- b) i "clienti professionali" sono i clienti in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione

corretta dei rischi assunti. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari e "clienti professionali pubblici" individuati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11 novembre 2011, n. 236. La categoria dei clienti professionali privati è composta dai soggetti individuati espressamente come tali dal legislatore (clienti professionali di diritto) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (clienti professionali su richiesta).

Nello specifico, si intendono "clienti professionali di diritto" per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

— totale di bilancio: 20.000.000 EUR,

— fatturato netto: 40.000.000 EUR,

— fondi propri: 2.000.000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La categoria dei "clienti professionali pubblici" è disciplinata nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236 recante "Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". In particolare, vengono definiti clienti professionali pubblici (di diritto) per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti, il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia; il predetto decreto prevede altresì la figura dei clienti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali.

- c) i "clienti al dettaglio" sono i soggetti in possesso di minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento. Sono clienti al dettaglio i clienti che non sono clienti professionali o controparti qualificate. Rientrano in tale categoria anche i clienti professionali e le controparti qualificate che hanno richiesto e ottenuto di essere trattati come clienti al dettaglio.

2. Modifica della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può trattare come cliente professionale o al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata, a norma dell'art. 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), nonché trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale di diritto.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di modifica della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

La normativa di riferimento in materia di classificazione della clientela (direttiva 2014/65/UE – MiFID 2, Regolamento (UE) 2017/565, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e Regolamento Intermediari) prevede differenti possibilità di passaggio dei clienti da una categoria ad un'altra, e precisamente:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta (cfr. paragrafo 2.1);
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio (cfr. paragrafo 2.2);
- da controparte qualificata a cliente professionale (cfr. paragrafo 2.3);
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio (cfr. paragrafo 2.4).

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La variazione della classificazione da cliente al dettaglio" a cliente professionale su richiesta"

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato come cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento. Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- contenuto dei contratti (art. 37, comma 2, del Regolamento Intermediari);
- descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi, quando i rischi derivanti da una pratica di vendita abbinata sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente (art. 44, comma 2, del Regolamento Intermediari);
- obblighi specifici di informazione più rigorosi di quelli che si applicano per i clienti professionali (considerando n. 63 del Regolamento (UE) 2017/565);
- informazioni su valuta e avvertimento sulla possibilità che il rendimento cresca o diminuisca a seguito delle oscillazioni del cambio, quando l'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice o di un servizio di investimento, si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro dell'Unione europea nel quale il cliente al dettaglio è residente (art. 44, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/565);
- quando vengono fornite ad un cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, obbligo di comunicare ai clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico (art. 48, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2017/565);
- obblighi di comunicazione supplementari riguardo alle operazioni con passività potenziali (art. 62, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565);

Con riferimento alla natura degli strumenti finanziari e ai rischi associati all'investimento in essi, il livello di dettaglio dell'informazione da fornire può variare a seconda del fatto che il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale e della natura e del profilo di rischio degli strumenti finanziari offerti, ma deve sempre comprendere tutti gli elementi essenziali (considerando n. 64 e art. 48, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/565).

In relazione alle informazioni sui costi e sugli oneri connessi, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/565, l'intermediario che presta servizi di investimento a clienti professionali ha il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel suddetto art. 50. Non è permesso all'intermediario concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato.

Esenzioni applicabili ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli:

- verifica del livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti ai fini della valutazione di appropriatezza (art. 56, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/565 e art. 41, comma 1-quater, del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- l'individuazione, per ciascuna categoria di strumenti, almeno delle sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente, condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione (art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- determinazione del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale (art. 65, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/565 e art. 27, paragrafo 1, della direttiva 2015/65/UE – MiFID 2);
- nell'esecuzione di ordini per i clienti al dettaglio, riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'art. 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) per ogni sede di esecuzione elencata dall'intermediario nella strategia di esecuzione (art. 66, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2017/565).
- informazioni su eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena l'intermediario ne viene a conoscenza (art. 67, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2017/565);

Esenzioni applicabili al Servizio di Consulenza in materia di investimenti:

- consegna, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, della dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente (art. 40-bis, comma 1, del Regolamento Intermediari e art. 54, paragrafo 12, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/565);
- consegna di rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente (art. 53, comma 1-bis, del Regolamento Intermediari);
- per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi, verifica del livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione ai fini della valutazione dell'adeguatezza (art. 54, paragrafo 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/565);
- indicazione nella relazione sull'idoneità, delle informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni (art. 54, paragrafo 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/565).

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli:

- contenuti specifici nei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- consegna di rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente (art. 60, comma 2, del Regolamento Intermediari);
- per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi, verifica del livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio ai fini della valutazione dell'adeguatezza (art. 54, paragrafo 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/565);

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti al dettaglio è consentita solo se, dopo aver effettuato (attraverso uno specifico test) una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimento e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie del settore finanziario, potrebbe essere considerato un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della preventiva valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e le conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali siano le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non sia in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non abbia adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

Spetta ai clienti professionali informare l'intermediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

Per quanto riguarda le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del D. Lgs n. 267/2000 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, l'applicazione del regime di protezione proprio dei clienti professionali è consentito su richiesta, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236, a condizione che:

- a) sia espletata un'apposita procedura che coinvolge sia l'intermediario che il richiedente;
- b) il richiedente soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
 - entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
 - aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiori a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
 - presenza di un organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La procedura di cui alla precedente lettera a) si articola nei seguenti punti:

- (i) i clienti devono comunicare per iscritto all'Intermediario di essere in possesso dei requisiti indicati alla lettera b) di cui sopra e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- (ii) alla comunicazione di cui al punto (i) è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- (iii) l'intermediario avverte i soggetti richiedenti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo

che potrebbero perdere;

- (iv) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, l'intermediario adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti sopra indicati.

L'intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che l'intermediario ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i suddetti richiedenti, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

I richiedenti informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, l'intermediario adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

2.2. La variazione della classificazione da "cliente professionale di diritto" a "cliente al dettaglio"

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. La richiesta del cliente professionale è soggetta al consenso dell'intermediario. Pertanto, ove l'intermediario consenta la variazione, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio. In tale ipotesi, trovano applicazione tutte le tutele previste per i clienti al dettaglio, elencate nel paragrafo 2.1 del presente documento.

2.3. La variazione della classificazione da "controparte qualificata" a "cliente professionale"

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata – presentata per iscritto – è soggetta al consenso dell'intermediario.

Quando una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'intermediario sono soggetti agli artt. 24 (*Principi di carattere generale e informazione del cliente*), 25 (*Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti*), 27 (*Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente*) e 28 (*Regole per la gestione degli ordini dei clienti*) della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'intermediario la tratta come un cliente professionale.

2.4. La variazione della classificazione da "controparte qualificata" a "cliente al dettaglio"

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario. Si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all'Allegato II, sezione I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), come attuate in Italia.